STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 14
n. 45/2018
30 novembre 2018

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 5
4. Aggiornamento continuo pag.17
5. Prassi della settimana pag.19
6. Scadenzario pag.24
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.25

il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO IMU ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018**

  Entro il 17.12 va versato il saldo Imu 2018. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2018, a conguaglio di quanto versato in acconto. Riepilogo della disciplina di riferimento.

  Pagina 5

- **TASI ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018**

  Il 17 dicembre (in quanto il 16 quest'anno cade di domenica) deve essere versato il saldo della TASI. Per calcolare l''ammontare dovuto occorre fare riferimento alle delibere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2018. Riepilogo della disciplina di riferimento.

  Pagina 9

- **DICHIARAZIONE TARDIVA E DICHIARAZIONE OMESSA: IL RAVVEDIMENTO**

  La mancata presentazione di una dichiarazione fiscale nei termini può essere regolarizzata entro i successivi 90 giorni utilizzando il ravvedimento operoso. Il 29.01.2019 (90 giorni successivi al 31.10) scade il termine per la presentazione della dichiarazione tardiva al fine di "sanare" l'omessa presentazione, nei termini ordinari, del mod. Redditi 2018.

  Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE**

  Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si riepiloga la disciplina dell'imposta di bollo in fattura.

  Pagina 17

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 1.12.2018 AL 14.12.2018**

  Pagina 24

Decreto fiscale collegato: approvata la legge di conversione al Senato

L'Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 28 novembre, ha approvato dopo due giorni di discussioni con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria. Il testo passa all'esame della Camera. Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- riduzione della soglia per accedere all'**interpello sui nuovi investimenti** passando da 30 milioni a 20
- **definizione agevolata processi verbali di constatazione**: le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo devono essere applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.
- **modifiche alla rottamazione- ter**: aumento del numero delle rate da 10 a 18 e possibilità di pagare le rate con un ritardo fino a 5 giorni senza decadere dalle agevolazioni. Introdotte inoltre agevolazioni per il rilascio del DURC
- **proroga reverse charge** per cessioni di tablet, console e pc fino al 2022
- **definizioni liti pendenti**: modifica delle percentuali richieste per sanare il rapporto con il fisco. Introdotta una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa
- **introdotta la sanatoria degli errori formali** con un versamento di 200 euro per periodo d'imposta
- **fatturazione elettronica**: esclusione dall'obbligo dell'e-fattura per gli operatori sanitari
- **fatturazione elettronica**: prolungamento fino a settembre del periodo di sanzioni soft
- introduzione della **dichiarazione IVA precompilata** per i soggetti minori
- misure per il contrasto all'evasione

Comunicazioni periodiche IVA: alert delle Entrate in caso di errori

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sugli alert che arriveranno ai contribuenti nel caso di omissioni o differenze riconducibili alla LIPE. In particolare, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, sono state comunicate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra

- i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA all'Agenzia delle Entrate
- quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In generale i contribuenti destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.

Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorno del mese dopo

Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea. In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell'Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell'operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il

possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell'operazione".

Patent box: reddito agevolabile può generare perdita fiscale

L'emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box superiore all'utile civilistico, può azzerare l'utile stesso e concorrere alla determinazione della perdita fiscale. E' questo in breve il senso della Risposta dell'Agenzia delle Entrate 74 del 19 novembre 2018 e pubblicata giovedì 22.

Box auto tassato se venduto prima di 5 anni e separatamente dalla 1° casa

La cessione della pertinenza unitamente all'abitazione principale, entro cinque anni dall'acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, l'unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Diversa la conclusione nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall'abitazione principale. E' questa la risposta 83 fornita dall'Agenzia delle Entrate il 22 Novembre 2018.

Rivalsa IVA a seguito di accertamento: possibile se il soggetto non è estinto

La rivalsa a seguito di accertamento è un istituto privatistico, e pertanto in caso di mancato pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente del bene o del servizio l'unica possibilità che il fornitore ha per recuperare l'Iva versata all'Erario, ma non incassata, è quella di rivolgersi al giudice civile. Nel caso oggetto dell'interpello, però, questa strada non è più percorribile in quanto la società cessionaria è stata cancellata dal registro delle imprese e, quindi, si è definitivamente estinta. Questo il senso della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 84 del 26 novembre 2018.

Concludiamo informando che con un recente comunicato stampa, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha pubblicato **l'elenco dei beneficiari del bonus pubblicità**. Per ogni operatore è indicata la somma "teoricamente fruibile", calcolata dall'Agenzia delle entrate sulla base del riparto percentuale

- pari al 23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali
- al 26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici, cartacei e online.
- tra il 23% ed il 26% per gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali

OGGETTO: SALDO IMU ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018

Entro il 17 dicembre va versato il saldo Imu 2018, quest'anno infatti il 16 cade di domenica. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2018, **a conguaglio di quanto versato in acconto**. In caso di mancata pubblicazione nei termini si utilizzeranno le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

SALDO IMU ENTRO IL 17 DICEMBRE	
AMBITO DI APPLICAZIONE	**Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile**, ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione). **L'IMU non si applica**: ♦ **all'abitazione principale[1] non di lusso e alle relative pertinenze** appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale). L'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU. **Le abitazioni principali di lusso** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze **sono assoggettate ad IMU e godono della detrazione di € 200** che il Comune può aumentare fino all'azzeramento dell'imposta; ♦ **ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** (c.d. **immobili merce**) fino a quando permane tale destinazione e se risultano non locati[2]; ♦ **ai fabbricati rurali strumentali[3]**. **Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:** ♦ se non di lusso, non deve pagare l'IMU; ♦ se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro. Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso): ♦ **sono equiparati per legge ad abitazione principale:** ✓ **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

[1] Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

[2] Art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011.

[3] Sono quelli che possiedono i requisiti contenuti nel comma 3-bis dell'art. 9 del D.l. 557/93 (conv. L. 133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, ad esempio: alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali ecc...

- ✓ **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008
- ✓ **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ **unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, **posseduto dal personale:**
  - in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  - dipendente delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile;
  - del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**;
  - appartenente alla **carriera prefettizia**;

  per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ la sola **unità immobiliare:**
  - **posseduta da cittadini italiani:**
  - non residenti in Italia;
  - **iscritti all'AIRE**(Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  - già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

  a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- ♦ **Possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale:**
  - ✓ **unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari**, purché non locata.

Sono inoltre **esenti dall'IMU**:

- ♦ gli **immobili posseduti dallo Stato**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ♦ fabbricati classificati o classificabili nel **gruppo catastale E** (stazioni, ponti, fari ecc….);
- ♦ **fabbricati destinati ad usi culturali** ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
- ♦ **fabbricati destinati** esclusivamente all'**esercizio del culto**;
- ♦ **fabbricati di proprietà della Santa Sede;**
- ♦ **immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
  - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
  - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85).

  Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. La parte dell'immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all'attività non commerciale.

	Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**. Con una nota del Mef del 23.05.2016, è stato chiarito che **godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto, che risultano: ♦ proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare; ♦ iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963. Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione. **Godono dell'agevolazione**, altresì, **le società agricole** in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), **il coltivatore diretto e Iap**, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, **che abbiano costituito una società di persone** alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei **criteri stabiliti con C.M. 9/1993**: ♦ quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente; ♦ quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Sono poi **esenti Imu anche i terreni**: ♦ **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale**, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso; ♦ **ubicati nelle isole minori** (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).
BASE IMPONIBILE	**La base imponibile IMU** si calcola assumendo come valore dell'immobile la **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, **rivalutata del 5%**, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: ♦ 160 Gruppo A (escluso A/10) - categorie C/2, C/6 e C/7; ♦ 140 Gruppo B - Categorie C/3, C/4 e C/5; ♦ 80 Categorie A/10 e D/5; ♦ 65 Gruppo D (escluso D/5); ♦ 55 Categoria C/1. La **base imponibile** è **ridotta al 50%[4] per:** ♦ **gli immobili di interesse storico artistico;** ♦ **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. **Dal 2016** è stata introdotta la **riduzione** della base imponibile Imu **del 50%**

[4] Art. 13 comma 3 del D.l. 201/2011.

per gli **immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.** L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante:
  - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, **il comodante deve presentare la dichiarazione IMU** che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la **riduzione del 25% dell'aliquota Imu** deliberata dal Comune, nel caso di **immobili locati a canone concordato**, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l'aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell'8‰, l'aliquota da applicare sarebbe del 6‰.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM -per il 2018 il Dm è quello del 19.04.2018.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'usto (**imbullonati**). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per l'IMU 2016. A regime rileva la rendita risultante all'1.1 dell'anno di imposizione.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione**, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i **terreni agricoli**, occorre **aumentare il reddito dominicale 25% e moltiplicato per 135**. **Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, **è prevista ora l'esenzione**, **indipendentemente dalla loro ubicazione**.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare **il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2018**.

ALIQUOTE	**Le aliquote IMU** sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:	
	ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)	**4‰**
	ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI	**7,6‰**
	In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è **indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune** e pubblicato sul sito Internet del MEF.	
MODALITA' DI VERSAMENTO	**Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.** Il versamento va effettuato **arrotondando all'unità di euro**, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse. Se il **versamento** avviene **con il mod. F24**, bisogna utilizzare i seguenti **codici tributo:** ♦ **3912,** abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9); ♦ **3914**, terreni; ♦ **3916**, aree fabbricabili; ♦ **3918**, altri fabbricati; ♦ **3925**, immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato; ♦ **3930**, immobili ad uso produttivo (cat. D), eventuale incremento di aliquota da parte del Comune.	
	In alternativa è possibile effettuare il versamento con **bollettino di c/c/p,** indicante il **numero** di c/c **"1008857615"**, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, **in presenza di più immobili**: ♦ **in Comuni diversi,** è necessario utilizzare **tanti bollettini quanti sono i Comuni** ai quali va versata l'IMU; ♦ **nello stesso Comune,** è possibile versare l'**IMU con un unico bollettino** di c/c/p.	

OGGETTO: TASI ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018

Il **17 dicembre** (in quanto il 16 cade di domenica) scade il **termine di pagamento del saldo della TASI 2018**. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2018.

Il versamento della TASI riguarda anche gli immobili ubicati in comuni che non hanno deliberato entro tale data, in questi casi l'imposta si calcola applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2017.

TASI ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018	
SCADENZA TASI PER IL 2018	La **TASI** va versata in **due rate**: ♦ **la prima, entro il 16.6**, a titolo di acconto, utilizzando l'**aliquota** e le detrazioni dei 12 mesi dell'**anno precedente**; ♦ la seconda, entro il 16.12, a titolo di **saldo**, **sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati** dal Comune **alla data del 28.10** di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 "si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". Pertanto il prossimo 17 dicembre 2018 (in quanto il 16 cade di domenica) scade il pagamento del saldo Tasi relativo al 2018, sulla base delle delibere pubblicate entro il 28.11.2018, e a conguaglio di quanto versato a titolo di acconto a giugno 2018.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	**Il presupposto impositivo** della TASI **è il possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, **di:** ♦ **fabbricati** (compresa l'abitazione principale); ♦ **e di aree edificabili.** Sono **esclusi** dalla TASI **i terreni agricoli** e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP. **Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali**, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della TASI, l'immobile: ♦ **non deve essere "di lusso"** (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9); ♦ **deve essere adibito ad abitazione principale**, come definita ai fini IMU, **dal possessore oppure dall'utilizzatore,** nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l'immobile costituisce abitazione principale per il detentore, **la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto. **L'esenzione si estende anche alle pertinenze** dell'abitazione principale come definite ai fini IMU, **e ai casi di assimilazione** all'abitazione principale. **Per legge sono assimilate ad abitazione principale**: ♦ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché **dal 2016, destinate a studenti universitari soci**

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà/usufrutto **da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati** nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Può essere assimilata ad abitazione principale, **con** specifica **delibera comunale, l'unità immobiliare**:

- **posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari** a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;

L'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti entro il primo grado in linea retta, dal 1° gennaio 2016 usufruisce - come si spiegherà meglio in seguito- della riduzione della base imponibile del 50%.

Non sono soggetti a TASI, inoltre:

- **gli immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
  - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
  - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- **fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- **fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73) e all'esercizio del culto;**
- **i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e bivacchi;**
- **gli immobili utilizzati dalle casse edili**, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 8 del 5.10.2015).

Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all'art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi l'anno ecc...

Il comune, inoltre, **può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.**

Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell'esenzione, o riduzione della TASI.

Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati

	per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell'esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.
SOGGETTI PASSIVI	**La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga** a qualsiasi titolo gli **immobili.** Premesso che **nel caso dell'abitazione principale l'obbligo** di versamento della TASI **ricade interamente sul proprietario**, non sull'occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari: ♦ **Immobile concesso in locazione/comodato:** il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui: ✓ l'occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune , fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante); ✓ il titolare del diritto reale versa la parte restante. Nel caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di più comproprietari/detentori: ✓ l'importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% - 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d'imposta dovuta; ✓ opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente. ♦ **Leasing**: per gli immobili in leasing il soggetto passivo TASI è il **locatario/conduttore** ♦ **Detenzione temporanea**: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. ♦ **Coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale:** il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.
CONDIZIONI DI ACCESSO	**La base imponibile** della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il **valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata** del 5% **i moltiplicatori sotto indicati:**

CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE	TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE IMU	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE

	A (tranne A/10)	abitazioni	A (tranne A/10)	**160**
	C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	C/2 C/6 C/7	
	A/10 e D/5	uffici e studi privati, banche e assicurazioni	A/10 e D/5	**80**
	B	collegi, scuole, ospedali, etc.	B	**140**
	C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	C/3 C/4 C/5	
	C/1	negozi e botteghe	55	**C/1**
	D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65	**D (tranne D/5)**

Si ricorda, inoltre, che:

- **per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, **la base imponibile va ridotta al 50%;**
- **per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile**, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all'1 gennaio dell'anno di imposizione.

Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una **riduzione della base imponibile Imu del 50%.** L'agevolazione si applica alle **unità immobiliari**, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse **in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- il contratto sia registrato
- il comodante:
  - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all'**aliquota TASI** stabilita dal comune **ridotta del 25%.**

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e

	distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM -per il 2017 il Dm è quello del 19.04.2018. **Per gli immobili** a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'usto (**imbullonati**). Dal 2016 in questa stima vanno inclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per la TASI 2016. A regime rileva la rendita risultante all'1.1 dell'anno di imposizione. L'**aliquota base è l'1‰. Il Comune**, tuttavia, **può con** specifica **delibera**: ♦ **ridurre l'aliquota** fino all'azzeramento; ♦ **stabilirne un'altra** purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,60 ‰). **Per il 2014-2015:** ♦ **l'aliquota massima** non può superare il **2,5‰** (1‰ per i fabbricati rurali strumentali); ♦ **è comunque ammesso il superamento di tali limiti**, per un ammontare **non superiore allo 0,8‰**, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d'imposta o altre misure "*tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti **o inferiori** a quelli determinatisi con riferimento all'IMU*". La Legge di Stabilità 2018 (art. 1 comma 37 L. 205/2017) ha previsto il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 e 2016, fatte salve alcune eccezioni.
MODALITA' DI RICHIESTA	**La TASI si versa con modello F24**, **o con bollettino** di conto corrente postale. **L'importo va arrotondato all'unità di Euro**, e il **minimo da versare è pari a 12 €,** anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa. Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti **codici tributo:** ♦ 3958, abitazione principale e relative pertinenze ♦ 3959, fabbricati rurali ad uso strumentale ♦ 3960, aree fabbricabili ♦ 3961, altri fabbricati. **In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p**. Nel bollettino è indicato il **numero di c/c "1017381649"**, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI".

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE TARDIVA E DICHIARAZIONE OMESSA: IL RAVVEDIMENTO

La **mancata** presentazione di una dichiarazione fiscale nei termini può essere regolarizzata **entro i successivi 90 giorni** utilizzando il ravvedimento operoso.
Il 29.01.2019 (90 giorni successivi al 31.10) scade il termine per la presentazione della dichiarazione tardiva al fine di "sanare" l'omessa presentazione, nei termini ordinari, del mod. Redditi 2018.
Per la regolarizzazione della dichiarazione non presentata nei termini è necessario:

- presentare la dichiarazione;
- versare la **sanzione ridotta pari a € 25** (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione tardiva.

DICHIARAZIONE TARDIVA E DICHIARAZIONE OMESSA: IL RAVVEDIMENTO	
L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO	l'istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di rilevanti modifiche, ad opera della Legge di stabilità 2015, che si riflettono sulla regolarizzazione delle violazioni inerenti i modelli dichiarativi. In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, D. Lgs. n. 472/97: ♦ la regolarizzazione spontanea, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è consentita anche qualora siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero la violazione sia già stata constatata. Costituisce comunque causa ostativa al ravvedimento la notifica di un avviso di accertamento /liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva nonché di avvisi bonari e, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E, di avvisi di recupero dei crediti d'imposta e di avvisi di irrogazione delle sanzioni; ♦ sono state ampliate le soglie temporali per il ravvedimento ed è stata prevista una maggiore articolazione della sanzione ridotta.
DICHIARAZIONE TARDIVA	Dopo la scadenza naturale del modello Redditi 2018 potremmo accorgerci di aver dimenticato di presentare la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente ha **90 giorni** di tempo per ravvedersi. Nel caso specifico è possibile porre rimedio entro il 29 gennaio 2019. A tal proposito pare opportuno ricordare che, nel momento in cui si procederà all'invio della dichiarazione tardiva, non dovrà essere barrato il riquadro "dichiarazione integrativa" in quanto trattasi di un primo invio, seppur in ritardo. Se le imposte sono state regolarmente versate oppure non erano dovute è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con modello F24 una sanzione pari **a 1/10 di 250 euro, ossia 25 euro** (1/10 del minimo previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 pari a euro 250). Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E (confermata dalla circolare n. 11/E/2008)

	l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la **sanzione** ridotta **è dovuta per ciascuna dichiarazione inviata** tuttavia il **modello studi di settore** non costituisce una dichiarazione "autonoma" ma è considerato parte integrante della dichiarazione dei redditi, pertanto, non è applicabile una specifica sanzione. **Il pagamento della sanzione** ridotta **deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dell'omissione**, quindi nel momento in cui avviene la presentazione effettiva della dichiarazione
VERSAMENTO IMPOSTE	Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni scaturisca **un'imposta dovuta** resta ferma l'applicazione delle **sanzioni** relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Il termine di 90 giorni successivi a quello del 31 ottobre 2018 non vale, però, anche per il versamento delle imposte. Nel caso le imposte non siano state versate, in tutto o in parte, nei termini prescritti, infatti, il contribuente ha la possibilità di ricorrere al ravvedimento che prevede sanzioni pari a: ♦ **0,1% (1/15 di 1/10 del 15%)** per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione; ♦ **1/10 del minimo (1,50%),** a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione; ♦ **1/9 del minimo (1,67%),** a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; ♦ **1/8 del minimo (3,75%),** a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; ♦ **1/7 del minimo (4,29%),** a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; ♦ **1/6 del minimo (5,00%),** se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; ♦ **1/5 del minimo (6%),** a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio. Ricordiamo che oltre che alle imposte e le sanzioni ridotte è necessario versate gli **interessi di mora** (0,2%), calcolati a giorni.
DICHIARAZIONE OMESSA	**Scaduto** il termine di **90 giorni** la dichiarazione si considera **omessa**. In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l'Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: ♦ dal **120% al 240**% con un **minimo di € 250** in presenza di un debito d'imposta;

	♦ da **€ 250 a € 1.000** in assenza di un debito d'imposta (con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili). Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro il **termine** di presentazione della dichiarazione relativa al **periodo di imposta successivo** (e in ogni caso prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione **dal 60% al 120%** dell'ammontare delle ritenute non versate, con un **minimo di € 200,00**. Qualora **non fossero dovute imposte** se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al **periodo di imposta successivo** si applica la sanzione **da € 150,00 ad € 500,00** (con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili). Si ricorda che la presentazione della dichiarazione entro il termine di quella successiva consente di evitare l'applicazione della **sanzione penale** ex art. 5, D. Lgs. n. 74/2015, la cui soglia di punibilità è stata incrementata da € 30.000 ad € 50.000.

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

INTRODUZIONE

L'imposta di bollo è un tributo alternativo all'Iva che si assolve attraverso l'apposizione della marca da bollo sul documento originale che ne deve essere assoggettato.
L'emissione della fattura senza Iva di importo superiore a € 77,47 comporta l'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di € 2.
Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo variano a seconda della tipologia di fattura che può essere cartacea ed elettronica, quest'ultima obbligatoria a decorrere dal 01/01/2019.
Infatti, in presenza di fattura cartacea, l'imposta di bollo può essere assolta in due modi e cioè: tramite l'apposizione del relativo contrassegno o in maniera virtuale soggetta ad apposita autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
Diversamente, in presenza di fattura elettronica, l'imposta di bollo deve essere assolta in maniera virtuale in un'unica soluzione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quando deve essere applicata** l'imposta di bollo in fattura?

2. La marca da bollo **deve essere applicata su copie e duplicati**?
3. Cosa bisogna fare davanti a **fatture miste**?
4. Cosa devono fare i **contribuenti minimi e forfettari**?
5. Deve essere apposta la marca da bollo sulle **fatture in reverse charge**?
6. Deve essere apposta la marca da bollo sulle **fatture in split payment**?
7. Come si assolve correttamente l'imposta di bollo sulle **fatture cartacee** emesse in duplice copia?
8. Come si assolve l'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUANDO DEVE ESSERE APPLICATA L'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA?

R.1 Come già accennato, l'imposta di bollo e l'imposta sul valore aggiunto sono tra di loro alternative; ciò significa che quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di **corrispettivi assoggettati ad Iva**, gli stessi sono **esenti dall'imposta di bollo**. Questa regola incontra tuttavia un limite quantitativo che la annulla. Devono essere infatti assoggettate ad imposta di bollo esclusivamente le fatture che il cui importo non assoggettato ad IVA sia superiore a 77.47 euro; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non deve essere comunque mai applicata.
Saranno sempre assoggettate ad imposta di bollo documenti, superiori a 77.47 euro, relativi alle seguenti **operazioni rientranti nella normativa Iva**:

- **fuori del campo Iva:**
  - ✓ per assenza dei presupposti oggetti e soggettivi (artt. 2-5 del DPR 633/1972);
  - ✓ per assenza del presupposto territoriale (artt. 7-7septies del DPR 633/1972);
- **escluse dalla base imponibile Iva** di cui all'art. 15 del DPR 633/1972 (per esempio il rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte);
- **non imponibili di cui agli artt. 8-bis e 9 del DPR 633/1972** (per esempio le operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, fatte salve alcune eccezioni);
- **operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/**1972 (per es. le spese mediche).

Rientrano, invece, nell'esenzione dall'imposta di bollo i documenti emessi in relazione ad operazioni per le quali il pagamento dell'Iva viene eseguito in momenti diversi da quello dell'emissione del documento (è il caso dell'art. 69, co. 1, del DPR 633/1972).

Non deve inoltre essere applicata l'**imposta di bollo** nel caso di emissione di **fattura proforma** indipendentemente dal fatto che questa contenga operazioni che nel momento di emissione della fattura saranno o meno assoggettate ad Iva. Nel caso in cui si è in presenza di **fatture proforma** per prestazioni esenti da Iva o operazioni escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972, l'imposta di

bollo sarà applicata esclusivamente all'atto dell'emissione della fattura ordinaria qualora la stessa risulti superiore a € 77,47.

Si ricorda che **la nota proforma per operazioni soggette ad Iva non deve riportare quest'ultima** per non trasformarsi in documento valido ai fini fiscali. Infatti, la presenza nel documento di tutti i requisiti della fattura rende irrilevante l'attribuzione alla stessa di un nome diverso. Inoltre, occorre **riportare in calce al documento l'indicazione** che lo stesso non costituisce fattura che verrà emessa all'atto del pagamento e sarà soggetta ad Iva

D.2 LA MARCA DA BOLLO DEVE ESSERE APPLICATA SU COPIE E DUPLICATI?

R.2 In caso di **rilascio di copie o duplicati di fatture conformi alle originali**, occorre **distinguere** a seconda che il loro utilizzo è destinato:

- **per uso interno aziendale** (per esempio per fini amministrativi);
- **per uso esterno all'azienda** (per esempio per smarrimento).

Nel primo caso **le copie (e i duplicati) da utilizzare solo a fini contabili o amministrativi** da parte delle imprese che le formano per le loro dipendenze, filiali, succursali, rappresentanti, commissionari ecc., per ragioni inerenti alla struttura aziendale o per destinarle ai diversi rami dell'azienda stessa (contabilità, statistica, centro meccanografico, uffici vari, ecc.), **non sono soggette all'imposta di bollo, salvo il caso d'uso**. È necessario tuttavia che sulle copie dei documenti venga apposta un'apposita **annotazione** recante l'indicazione "***copia (o duplicato) redatto da .... per proprio uso interno amministrativo o contabile***".

Invece, nel secondo caso, le copie e i duplicati delle ricevute e fatture **scontano la stessa imposta degli originali.** Sul punto è intervenuta la **Risoluzione n. 415755/1973** che ha chiarito che si osserva il **medesimo trattamento previsto per la fattura originale** e cioè:

- **se questa è esente da imposta di bollo** (in quanto soggetta ad Iva), anche la copia conforme sarà esente;
- **se, invece, è soggetta ad imposta di bollo** (in quanto la fattura originale è esclusa da Iva), anche la copia sconterà il bollo.

D.3 COSA BISOGNA FARE DAVANTI A FATTURE MISTE?

R.3 Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo, si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo deve essere applicata. Conferma di tale risposta ci viene data dalla **Risoluzione n. 98/E/2001** che, appunto, ha esaminato il caso di fatture di importo superiore a € 77,47, comprendenti servizi soggetti ad Iva e fuori campo Iva. In tale documento di prassi è stato osservato che le **fatture emesse a fronte di più operazioni**, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, **scontano l'imposta di bollo**, qualora la **somma** di uno o più **componenti** dell'intero corrispettivo fatturato **non assoggettato ad Iva, superi € 77,47**.

D.4 COSA DEVONO FARE I CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI?

R.4 La **Circolare n. 7/2008** ha chiarito che le fatture emesse dai contribuenti minimi sono soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a € 77,47.

Infatti, visto che le fatture rilasciate documentano operazioni per le quali **non viene esercitato il diritto di rivalsa Iva, e quindi non scontano il tributo**, le stesse, se superiori al citato importo, vanno assoggettate all'imposta di bollo.

Il medesimo principio si rinviene anche nella **Risoluzione n. 365/E/2008**.

Tuttavia, **sono, invece, esenti da bollo,** anche se riguardano contribuenti minimi:

- le fatture riguardanti gli **acquisti intracomunitari**;
- le operazioni per le quali il **contribuente** minimo assume la veste di **debitore di imposta** (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge).

Per i **contributi forfetari** (di cui alla L. 190/2014) trova applicazione il medesimo trattamento previsto per i contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011.

D.5 DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE IN REVERSE CHARGE?

R.5 La **Circolare n. 37/E/2006** ha chiarito che le fatture emesse in applicazione del **regime del reverse charge**, essendo **riferite** ad **operazioni soggette ad Iva**, anche se con il meccanismo dell'inversione contabile (il debitore d'imposta è il cessionario/committente), sono **esenti dal bollo**, in ossequio all'alternatività.

Nell'ambito applicativo **dell'esenzione** dall'imposta di bollo rientrano anche le seguenti operazioni:

- di **reverse charge** previste dal **co. 6, art. 17, DPR 633/1972**;
- di **cessione di cascami e rottami** di cui all'art. **74, co. 7 e 8, DPR 633/1972.**

Per quanto riguarda invece le **autofatture** emesse (**art. 17, co. 2, DPR 633/1972**):

- per **regolarizzare** operazioni soggette ad Iva non scontano il bollo;
- **senza addebito di Iva**, in quanto esenti, escluse, ecc., sono soggette **al bollo**, fatta **eccezione** per quelle emesse per **l'esportazione di merci**.

D.6 DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE IN SPLIT PAYMENT?

R.6 In base alla regola dell'alternatività tra l'Iva e l'imposta di bollo, le **fatture** soggette al meccanismo dello **split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 non** sono soggette **all'applicazione del bollo** in quanto:

- sono considerati documenti che recano l'addebito dell'Iva;
- l'Iva risultante in fattura non viene pagata dal cedente/prestatore ma dall'acquirente/committente.

D.7 COME SI ASSOLVE CORRETTAMENTE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE EMESSE IN DUPLICE COPIA?

R.7 L'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture cartacee** avviene tramite l'apposizione del **contrassegno**[5] autoadesivo – in generale applicato sulle fatture rilasciate al committente - rilasciato, telematicamente, da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (art. 3 del DPR 642/1972).

La copia del documento conservata dall'emittente deve riportare la seguente **dicitura**: "**Imposta di bollo assolta sull'originale. ID ...**".

L'imposta di bollo inerente le fatture cartacee può essere tuttavia assolta anche virtualmente attraverso una procedura dedicata. **Per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale**, si osservano le disposizioni previste dagli **artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972**. Nello specifico, il citato art. 15 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, **su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali**.

In particolare, come chiarito nella **Circolare n. 16/E/2015**:

- il **soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione** all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno;
- **l'Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale** dell'imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31/12 dello stesso anno; la liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati risultanti dalla dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare;
- **il soggetto autorizzato, entro il 31/01 di ciascun anno**, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero di atti e documenti emessi nell'anno precedente e di altri elementi utili per liquidare l'imposta; sulla base dei dati risultanti dalla citata dichiarazione, l'Ufficio procede alla **liquidazione definitiva a consuntivo** dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
- **sugli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale** non viene applicato il contrassegno, ma viene apposta la **dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento del tributo** e gli **estremi** della relativa **autorizzazione**.

L'art. 15-bis del DPR 642/1972 prevede che alcuni soggetti (Poste italiane SPA, banche, altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione), entro il 16/04 di ogni anno, versino a titolo di acconto una somma pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata.

D.8 COME SI ASSOLVE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE?

R.8 La disciplina sopra evidenziata circa il bollo assolto in modo virtuale sulle fatture cartacee, **non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal D.M. Economia 17/06/2014 in tema di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici**.

Per le fatture elettroniche, occorre far riferimento alle disposizioni recate dal **citato D.M. e in particolare all'art. 6** che prevede quanto segue:

- **l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti** è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche;

[5] La **Risoluzione n. 444/E/2008** ha chiarito, con riferimento al bollo sulle **fatture relative a visite mediche**, che **l'obbligo di apporre il contrassegno è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e li consegna o spedisce.**

- **il pagamento** dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno **avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;**
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la **dicitura** "**assolvimento dell'imposta di bollo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014**".

La **Risoluzione n. 43/E/2015** ha chiarito che per "***documenti informatici fiscalmente rilevanti***" ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi di cui al citato D.M. devono intendersi i seguenti documenti risultanti dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972:

- i libri e registri di cui all'art. 16, lett. a);
- le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1.

L'imposta è corrisposta mediante versamento con **Mod. F24 utilizzando il codice tributo 2501** denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*", istituito con la Risoluzione n. 106/E/2014.

CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE INVIATE VIA E-MAIL

S.1. La copia del documento conservata dall'emittente deve riportare la seguente **dicitura**: "**Imposta di bollo assolta sull'originale. ID ….**".

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture inviate via e-mail (o altro mezzo elettronico), occorre osservare le seguenti indicazioni:

- apposizione del **contrassegno**, da parte **dell'emittente**, sulla propria fattura;
- indicare sulla copia inviata in maniera elettronica la dicitura "**imposta di bollo assolta sull'originale in possesso dell'emittente, con numero ID ….**"

L'indicazione del numero identificativo consente di controllare, tramite il servizio "***Interrogazione contrassegni***", presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, la veridicità della marca da bollo.

Poniamo il caso che il commercialista Roberto Rossi, contribuente forfetario, emette fattura per il compenso a lui spettante per la redazione della dichiarazione dei redditi

Dott. Comm. Robero Rossi
Corso Vittorio Emanuale, 51
00100 - Roma (RM)
C.F. RSSRRT74S11F205B
P. IVA 0987654321

Spett.le
Mario Rossi
Via Augusto, 21
00100 - Roma (RM)
P. IVA 0123456789

Fattura n. 18/2018
Data 05/07/2018

Descrizione dell'operazione eseguita

Compenso per redazione della dichiarazione dei redditi	€	250,00
Contributo Integrativo del 4% CNPADC	€	10,00
Totale fattura	€	260,00

Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della L. 190/2014
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della L. 190/2014
Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del co. 67 dell'art. 1 della L. 190/2014
Imposta di bollo di € 2,00 assolta sull'originale, numero ID contrassegno 01170006413887

Interrogazione contrassegni

Per eseguire l'interrogazione occorre inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno.

Per i contrassegni emessi fino al 15/03/2006, occorre inserire solamente gli ultimi undici numeri, non digitando le prime tre cifre (810).

In tutti i casi di contraffazione, annullamento, furto o smarrimento, dovrà essere presentata denuncia agli Organi di Polizia.

Deve intendersi contraffatto anche il contrassegno stampato su etichette autoadesive o smarrite. Se il contrassegno risultasse annullato deve essere comunque considerato non valido in quanto il tabaccaio ha eseguito una procedura telematica di annullamento ed i contrassegni annullati non possono essere venduti

Controllo dei contrassegni telematici
Il servizio consente di scaricare il modulo per la richiesta dei contrassegni telematici in numero superiore a 50 e controllare che il contras

Attenzione
I dati relativi ai contrassegni vengono acquisiti a partire dal giorno successivo a quello di emissione in un arco di tempo variabile in funzio
emissione l'interrogazione non dia nessun risultato, sarà necessario aspettare qualche giorno e ripetere l'operazione.

Numero scontrino: 01170006413887

Causale: Marca da Bollo
Importo riscosso: 2.00
Data pagamento: 05/07/2018 09:06:00
Data annullamento: -

LO SCADENZARIO DAL 30.11.2018 AL 14.12.2018

Lunedì **3 Dicembre 2018**	I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento va effettuato, tramite il modello F24 Elide.
Venerdì **7 Dicembre 2018**	I contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-bis" ma che non sono riusciti a saldare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 e intendono regolarizzare aderendo alla definizione agevolata prevista dal Dl 119/2018 ("rottamazione-ter") devono provvedere al pagamento delle somme scadute per rientrare automaticamente nella nuova definizione agevolata dei carichi tributari.
Venerdì **7 Dicembre 2018**	I contribuenti che intendono avvalersi della "definizione agevolata delle controversie tributarie" (articolo 6, Dl 119/2018) relative a somme iscritte a ruolo, oggetto di "rottamazione-bis", devono provvedere al pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Palombi
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Dott.ssa Gemma Radassao
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti,

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you